

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. Le presenti condizioni generali si applicano a tutti i rapporti contrattuali tra ECOCHEM International NV (in prosieguo 'venditore') e i suoi clienti (in prosieguo "acquirente"). Si considerano accettate dal cliente in base al mero ordine dal medesimo effettuato. L'acquirente rinuncia all'applicazione delle proprie condizioni generali.

2. Tutte le tariffe, spiegazioni tecniche, indicazioni di peso e misure, e in generale tutte le specifiche comunicate dal venditore sono fornite esclusivamente a titolo indicativo e non vincolano il venditore - salvo diverso accordo. L'accettazione da parte del venditore degli ordini effettuati è sempre con riserva di disponibilità. Qualora in occasione o a seguito di un ordine risultasse che il venditore non è in grado di consegnare la quantità di prodotti ordinata, il venditore ne informa per iscritto l'acquirente, senza che questo possa in alcun modo dar luogo all'annullamento dell'ordine per la parte disponibile, o al pagamento di alcun risarcimento danni da parte del venditore.

3. Gli ordini vengono fatturati ai prezzi e alle condizioni in vigore alla data di stipulazione del contratto. Qualsiasi tasso od onere sui prezzi del venditore è sempre a carico dell'acquirente. Qualora dopo la data di stipulazione del contratto uno o più fattori di costo (come per esempio dazi sulle importazioni o sulle esportazioni di materie prime) subiscano un aumento di prezzo, il venditore ha diritto di incrementare in misura corrispondente il prezzo concordato.

4. I termini di consegna vengono comunicati dal venditore meramente a titolo indicativo. Eventuali superamenti di tali termini non stoccaggio, carico, trasporto e perdite è in tal caso sempre a carico dell'acquirente. L'acquirente è tenuto a prendere in consegna le merci ordinate alla data di consegna stabilita (a meno che il venditore abbia comunicato un'altra data); in caso contrario, il venditore ha diritto di immagazzinare le merci per conto e a rischio e spese dell'acquirente. Dopo un periodo di due (2) settimane dopo la data di consegna concordata, il venditore ha di diritto facoltà di rivendere le merci in questione. In tal caso l'acquirente è tenuto a indennizzare il venditore per eventuali minori ricavi, spese aggiuntive ed eventuali altri danni che il venditore abbia subito per questo motivo.

5. Il venditore si riserva espressamente il diritto di effettuare consegne parziali. La consegna parziale di un ordine non può in alcun caso giustificare il rifiuto di pagamento dei beni già consegnati.

6. La consegna avviene "FCA" dal magazzino dove le merci in questione sono stoccate dal venditore per l'acquirente, Incoterms® 2010, a meno di diversa indicazione in fattura o diverso accordo. Il rischio di stoccaggio, carico, trasporto e perdite è in tal caso sempre a carico dell'acquirente. L'acquirente è tenuto a prendere in consegna le merci ordinate alla data di consegna stabilita (a meno che il venditore abbia comunicato un'altra data); in caso contrario, il venditore ha diritto di immagazzinare le merci per conto e a rischio e spese dell'acquirente. Dopo un periodo di due (2) settimane dopo la data di consegna concordata, il venditore ha di diritto facoltà di rivendere le merci in questione. In tal caso l'acquirente è tenuto a indennizzare il venditore per eventuali minori ricavi, spese aggiuntive ed eventuali altri danni che il venditore abbia subito per questo motivo.

7. Le merci alienate rimangono di proprietà del venditore fino all'integrale pagamento del prezzo inclusi spese, interessi ed eventuali risarcimenti danni. Nonostante quanto sopra, grava sull'acquirente il rischio di perdita, riduzione di valore o smarrimento delle merci alienate a partire dalla data di consegna. Fino all'effettivo trasferimento della merce alienata è fatto espresso divieto all'acquirente di utilizzare il bene alienato come mezzo di pagamento, di darlo in pegno o gravarlo di un diritto o garanzia reale, e l'acquirente è tenuto ad applicare sempre ai beni alienati un segno che indichi in modo chiaramente leggibile che le merci sono di proprietà del venditore. L'acquirente si impegna a mettere il venditore immediatamente a conoscenza, per lettera raccomandata, di qualsiasi pretesa di terzi sulle merci alienate. In tal caso l'acquirente è tenuto a prendere immediatamente, a proprie spese, tutte le misure per salvaguardare la riserva di proprietà del venditore, incluso lo stoccaggio a propria cura, assicurazioni, adempimento alle disposizioni di sicurezza applicabili, ecc.

8. Qualora sussistano dubbi in merito alla solvibilità dell'acquirente, incluso (a titolo esemplificativo) il caso di mancato pagamento o ritardato pagamento di fatture, il venditore si riserva il diritto di pretendere il pagamento anticipato prima della consegna, o di pretendere una garanzia, in assenza dei quali il venditore ha diritto di risolvere di diritto il contratto.

9. Qualora l'acquirente manchi di adempiere a una o più obbligazioni, quale il tempestivo pagamento (in tutto o in parte) delle fatture, o in caso di protesto di un titolo, sequestro, o richiesta di qualche misura di protezione (Legge sulla continuità delle imprese), (domanda di) fallimento, sospensione di pagamento, liquidazione, o qualsiasi altro fatto che sia indice di, o possa condurre all'insolvibilità dell'acquirente, il venditore si riserva il diritto di porre fine di diritto al contratto, senza previa costituzione in mora. In tal caso il venditore ha diritto di trattenere qualsiasi anticipo a titolo di risarcimento danni, fermo restando il diritto di dimostrare un danno più elevato e di chiederne il risarcimento.

10. Il pagamento è effettuato in contanti e integralmente al momento della consegna, a meno di diverso accordo scritto. In caso di mancato o intempestivo pagamento (in tutto o in parte) alla data di scadenza delle fatture, tutti gli importi non ancora scaduti sono dovuti dall'acquirente di diritto, senza previa costituzione in mora. In tal caso il venditore si riserva il diritto di sospendere ulteriori consegne fino alla data di completo pagamento, e questo senza previa costituzione in mora, e senza che questo possa dare adito ad alcun risarcimento danni.

11. In caso di mancato (o intempestivo) pagamento di un'intera fattura o di parte di essa alla data di scadenza, l'acquirente è tenuto di diritto a pagare un interesse di mora del 12%, e questo per ogni mese di calendario già iniziato, senza previa costituzione in mora. Inoltre in tal caso l'acquirente è tenuto a pagare un risarcimento danni forfetario pari al 15% dell'importo di fattura non pagato, con un minimo di 500 EUR, fermo restando il diritto del venditore di dimostrare un danno più elevato e di chiederne il risarcimento.

12. L'acquirente è tenuto a controllare la conformità delle merci consegnate immediatamente dopo il ricevimento. Eventuali reclami devono essere presentati al venditore per lettera raccomandata entro otto giorni dalla consegna. L'utilizzo o la

rivendita, anche solo di una parte delle merci consegnate, ne fa presumere irrevocabilmente l'approvazione e accettazione.

13. Per quanto non è di fabbricazione propria del venditore, la durata e l'estensione della garanzia del venditore è sempre limitata alla garanzia di cui il venditore stesso può godere presso il produttore o il suo fornitore. A meno di diversa disposizione legislativa imperativa, la garanzia del venditore è limitata, a scelta del venditore stesso, alla sostituzione delle merci entro un termine ragionevole, che il venditore consideri necessario, o all'accreditamento della fattura. L'acquirente rinuncia irrevocabilmente all'applicazione degli articoli 1143 e 1144 Cod. civ. Tutte le spese di sostituzione, restituzione, incluse spese di invio, dogana e analoghe sono sempre a carico dell'acquirente. L'applicazione di questa garanzia non dà mai adito a risarcimento danni. La responsabilità del venditore è in ogni caso limitata al prezzo effettivamente pagato dall'acquirente delle specifiche merci in questione. L'acquirente rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa relativa a danni indiretti e danni consequenziali, al proprio diritto all'eccezione di inadempimento per proprie obbligazioni e alla compensazione di debiti.

14. A meno di diverso accordo tra le parti, non si ritiene che il venditore sia a conoscenza (né tenga conto) dello specifico uso (tecnico) che l'acquirente farà delle merci.

15. Il venditore è liberato di diritto dall'esecuzione del contratto di produzione/consegna in caso di forza maggiore nella più ampia interpretazione giuridica e di fatto. Nel caso di forza maggiore è tra l'altro compresa la situazione in cui l'esecuzione del contratto da parte del venditore sia ostacolata in tutto o in parte, temporaneamente o meno, da circostanze estranee alla volontà del venditore, anche se prevedibili da parte del venditore. Si considerano casi di forza maggiore (elenco non esaustivo): esaurimento delle scorte, ritardi o venir meno (in tutto o in parte) delle consegne da parte dei fornitori del venditore, distruzione delle merci a seguito di incidenti, rottura di macchinari, sciopero o blocco, incendio, insurrezione, guerra, epidemia, inondazione/siccità, e altri problemi climatici, o in generale circostanze che rendano temporaneamente o definitivamente impossibile la consegna o il trasporto del prodotto ordinato, elevato assenteismo, disturbi elettrici, informatici, di internet o delle telecomunicazioni, decisioni o interventi di autorità (compreso il rifiuto o l'annullamento di un permesso o licenza), mancanza di carburante, difetti o ritardi da ricondursi a terzi, ecc. Inoltre il venditore non risponde dell'inadempimento (parziale) delle proprie obbligazioni in caso di cambiamenti nelle circostanze (economiche o di altro genere) che il venditore non poteva ragionevolmente prevedere al momento della stipulazione del contratto, e a causa dei quali l'esecuzione del contratto di compravendita diventa impossibile o viene aggravata in misura rilevante.

16. Qualora una clausola delle presenti condizioni generali fosse invalida, sarà sostituita da una clausola valida, il più possibile analoga a essa.

17. La mancata attuazione da parte del venditore di una o più disposizioni delle presenti condizioni generali di vendita non potrà in alcun modo essere considerata un rifiuto di tale attuazione o delle condizioni.

18. Tutti i contratti ai quali siano applicabili le presenti condizioni generali, nonché tutti gli altri contratti che ne discendano, sono retti, per scelta esclusiva da parte del venditore, dal diritto del Paese di residenza dell'acquirente o dal diritto belga. Si esclude espressamente l'applicazione della Convenzione di Vienna sulla compravendita dell'11 aprile 1980. Qualsiasi controversia tra le parti in merito a contratti assoggettati alle presenti condizioni generali è sottoposta, a scelta esclusiva del venditore, esclusivamente alla competenza del Tribunale del luogo di residenza dell'acquirente o dei Tribunali di Anversa (Belgio).

Visit our website www.ecochem.be

The translation of our general terms and conditions of sales is available on our website.

De vertaling van de algemene verkoopsvoorwaarden is beschikbaar op onze website.

La traduction des conditions générales de ventes est disponible sur notre site web.

Die Übersetzung der allgemeinen Verkaufsbedingungen ist auf unserer Website verfügbar.

La traducción de las Condiciones generales de venta está disponible en nuestra página Web

La traduzione delle nostre condizioni generali di vendita è disponibile sul nostro sito web.